



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA SARDEGNA

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

Visto l'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n.3, recante disposizioni transitorie e finali;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;

Visto il Decreto Dirigenziale 6 febbraio 2004, così come modificato dal D.D. 28 febbraio 2005;

Visto il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 Dicembre 2006, n. 296" e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 17 comma 3 lett. c) che assegna ai Direttori Regionali per i beni culturali e paesaggistici la funzione della verifica della sussistenza dell'interesse culturale dei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice;

Visto che con decorrenza 15/02/2010 è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna alla Dott.ssa Maria Assunta Lorrà;

Vista la nota ns. prot. 1413 pervenuta in data 22/02/2013, con la quale la Soprintendenza BAPPSAE di Cagliari e Oristano con nota prot. 3255 del 20/02/2013, comunicava l'avvio del procedimento di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.42/04 e s.m.i., per la croce stazionaria in granito e calcare (epoca romana; secc. XI-XII) di proprietà comunale, per la sua importante funzione storica come punto di riferimento giuridico-amministrativo territoriale e per le qualità artistiche, situata in Comune di Cagliari, P.zza San Domenico;

Vista la proposta di dichiarazione ex art. 11 comma 1 lett. A) e artt.12-15 del D. Lgs. 42/2004 della Soprintendenza BAPSAE delle province di Cagliari e Oristano espressa con nota 7126 del 02/05/2013 recepita a ns. prot. 3017 del 03/05/2013, e la documentazione allegata;

Ritenuto che la croce stazionaria in granito e calcare (colonna di epoca romana; capitello dei secc. XI-XII), di proprietà comunale, per la sua importante funzione storica quale punto di riferimento giuridico-amministrativo territoriale e per le qualità artistiche, situata in Comune di Cagliari, P.zza San Domenico presenti interesse storico artistico ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera a del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii., per i motivi contenuti nella relazione storico artistica allegata;

DECRETA

Che la croce stazionaria in granito e calcare (epoca romana; secc. XI-XII) di proprietà comunale, per la sua importante funzione storica come punto di riferimento giuridico-amministrativo territoriale e per le qualità artistiche, situata in Comune di Cagliari, P.zza San Domenico meglio individuata nelle premesse e descritta negli allegati, è dichiarato di interesse culturale storico artistico ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera a del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i. e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

La relazione storico artistica, con relative fotografie fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato al proprietario, il Comune di Cagliari, ai possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene;

Il presente decreto avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica il ricorso amministrativo al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 16 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma degli articoli 2 e 20 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e s.m., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

MP

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Maria Assunta Lorrà